

Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

La nuova disciplina fitosanitaria europea

La nuova normativa - Le parole chiave

Secondo una stima della FAO le <u>malattie delle piante</u> costano all'economia globale 220 miliardi di dollari, mentre le <u>infestazioni di insetti invasivi</u> causano annualmente danni per 70 miliardi di dollari e sono responsabili di perdite variabili dal 20 al 40% dell'intera produzione mondiale.

Cultura "fitosanitaria"

Dovrebbe essere diffusa a tutti i livelli:
cittadini, tecnici, imprenditori agricoli, istituti agrari,
università, enti di ricerca, ...

Scelte imprenditoriali e valutazione del rischio fitosanitario

Analisi del rischio fitosanitario e misure di prevenzione



Perché una nuova normativa fitosanitaria


- La Commissione ritiene strategica la materia fitosanitaria
- La globalizzazione e i cambiamenti climatici hanno incrementato negli ultimi anni l'introduzione di nuovi organismi nocivi
- Per il futuro il rischio di nuove introduzioni è ritenuto elevato
- Divieti commerciali per le esportazioni UE



La nuova normativa: i regolamenti principali

Reg. (UE) 2016/2031 → misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (reg. "Salute delle piante") e relativo Reg. di esecuzione (UE) 2019/ 2072 (allegati)

Reg. (UE) 2017/625 → controlli ufficiali per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari (Reg. "Controlli")






La nuova normativa 4 aree chiave









ORGANISMI NOCIVI IMPORTAZIONE DI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI NELLA UE SPOSTAMENTO DI
VEGETALI E
PRODOTTI
VEGETALI
ALL'INTERNO
DELLA UE

OBBLIGHI E
RESPONSABILITÀ
DEGLI
OPERATORI
PROFESSIONALI



Nuova catalogazione degli organismi nocivi



Classificazione degli organismi nocivi

Da quarantena

identità accertata e capacità di insediarsi in un territorio impatto economico ambientale o sociale inaccettabile



Da quarantena RILEVANTI per la UE

organismo nocivo per il quale il territorio di riferimento è la UE

Da quarantena rilevanti per la UE PRIORITARI

organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione il cui potenziale impatto economico ambientale o sociale sul territorio dell'Unione è più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena

REGOLAMENTATI non da quarantena

è trasmesso prevalentemente attraverso specifiche piante da impianto



Classificazione degli organismi nocivi

Organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione (ORNQ) (art. 36)

Gli ORNQ sono elencati nell'allegato IV al reg. (UE) 2019/2072.

Caratteristiche:

- identità accertata;
- presenza nel territorio dell'Unione;
- trasmissione prevalentemente attraverso <u>specifiche piante da</u> <u>impianto</u>;
- la presenza <u>su tali piante</u> da impianto ha un <u>impatto economico</u> <u>inaccettabile</u> in relazione all'uso previsto di tali piante;
- disponibilità di misure realizzabili ed efficaci per impedirne la presenza sulle piante da impianto in questione.



Organismi nocivi da quarantena prioritari

Reg. (UE) 2019/1702. Elenco degli organismi nocivi prioritari

Agrilus anxius

Agrilus planipennis

Anastrepha ludens

Anoplophora chinensis

Anoplophora glabripennis

Anthonomus eugenii

Aromia bungii

Bactericera cockerelli

Bactrocera dorsalis

Bactrocera zonata

Bursaphelenchus xylophilus

Candidatus Liberibacter spp.

Conotrachelus nenuphar

Dendrolimus sibiricus

Phyllosticta citricarpa

Popillia japonica

Rhagoletis pomonella

Spodoptera frugiperda

Thaumatotibia leucotreta

Xylella fastidiosa



Operatori professionali



Le novità operative previste dalla nuova normativa

- 1) Istituzione del Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP)
- Tutte le ditte già iscritte nel Registro ufficiale dei produttori (RUP) vengono iscritte d'ufficio nel RUOP.
- 2) Sostituzione del codice di registrazione RUP con il <u>nuovo codice</u> RUOP
- Nel nuovo codice di registrazione RUOP vengono mantenuti:
- il codice ISTAT della Regione (01 per il Piemonte) preceduto da IT
- le ultime 4 cifre in precedenza attribuite alla ditta nel codice RUP. Esempio: IT-01-XXXX
- 3) Introduzione dell'uso del <u>Passaporto delle piante (PP) per tutte le</u> <u>specie di piante da impianto</u>
- Tutte le specie da impianto = Tutto il materiale vivaistico prodotto.



Registro Ufficiale degli operatori professionali (RUOP)

art. 65 del Reg. (UE) 2016/2031: nel RUOP vengono iscritti gli operatori professionali (OP), operanti sul territorio dello Stato membro

- a) che introducono o spostano nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è rispettivamente richiesto un <u>certificato fitosanitario</u> o un <u>passaporto delle piante</u>;
- b) autorizzati a rilasciare <u>passaporti delle piante</u>, prodotti vegetali e altri oggetti ai sensi dell'art. 89 del regolamento stesso;
- c) che chiedono all'autorità competente di rilasciare i <u>certificati fitosanitari per l'esportazione, la riesportazione e pre-esportazione;</u>
- d) autorizzati ad applicare il <u>marchio ISPM15</u> o autorizzati a rilasciare qualsiasi altro attestato di cui all'art. 99 del regolamento stesso o le cui attività riguardano le pertinenti piante nelle aree delimitate.

La registrazione nel RUOP è univoca sul territorio nazionale (ed è effettuata dove l'OP ha la <u>sede legale</u>)

Tutti gli esportatori devono registrarsi nel RUOP.



Registro Ufficiale degli operatori professionali (RUOP)

Sono esonerati dall'iscrizione nel RUOP

- gli operatori professionali (OP) che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali <u>piccoli quantitativi di piante</u>, prodotti vegetali e altri oggetti, <u>attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite</u> <u>contratti a distanza o on line</u> (<u>piccoli produttori</u>);
- gli OP che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali <u>piccoli quantitativi di semente</u>, escluse quelle che richiedono un certificato fitosanitario in caso di introduzione nell'UE;
- chi esercita un'attività professionale riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti che si limita al loro <u>trasporto</u> per conto di un altro operatore professionale;
- chi esercita esclusivamente il trasporto di oggetti di ogni tipo con l'utilizzo di materiale da imballaggio di legno.

<u>Piccoli quantitativi</u>: la Commissione europea deve ancora integrare il regolamento stabilendo i limiti massimi per i piccoli quantitativi.



Piccoli produttori

Un operatore professionale è definito "piccolo produttore" SOLO SE

la vendita diretta a utilizzatori finali (persone fisiche) riguarda piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati.

<u>Attenzione</u>: l'operatore professionale <u>cessa di essere piccolo</u> <u>produttore</u> se si trova in condizioni che richiedono l'emissione del passaporto delle piante.

Il passaporto delle piante è sempre richiesto se:

- le piante sono introdotte o spostate in zone protette ZP*;
- se le piante sono vendute con contratti a distanza o on-line.

L'operatore professionale dovrà quindi iscriversi nel RUOP e dovrà emettere passaporto.

^{*}Una zona protetta ZP è una zona geografica in cui è stabilita una protezione specifica nei confronti di determinate specie vegetali verso un determinato parassita.

La nuova normativa - Un nuovo approccio

Nuovo rapporto con gli operatori professionali (OP):

- azioni coordinate di informazione e formazione,
- <u>autocontrollo aziendale</u> e <u>supervisione</u>

La responsabilità dell'operatore professionale nella gestione dei rischi legati agli organismi nocivi da quarantena (ONQ) diventa un aspetto fondamentale.

Regolamento (UE) 2017/625, punto 13: la legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare si basa sul principio secondo cui gli operatori sono giuridicamente responsabili, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione che sono sotto il loro controllo, di assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni pertinenti alle loro attività stabilite dalla legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare.



Responsabilità dell'operatore professionale

Se l'operatore professionale sospetta la presenza di un organismo nocivo da quarantena:

- 1) avvisa il Servizio fitosanitario
- 2) adotta immediatamente misure cautelative per
- eliminare l'organismo nocivo
- prevenire l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo
- 3) in caso di conferma ufficiale
- ritira dal mercato le piante e i prodotti vegetali
- informa i soggetti a cui sono state fornite le piante e i prodotti vegetali
- richiama dal mercato le piante e i prodotti vegetali



Operatori professionali autorizzati al rilascio del Passaporto delle piante – PP (art. 89)

Quali sono le condizioni per autorizzare gli OP a rilasciare il PP?

- L'OP deve dimostrare di possedere conoscenze e competenze che gli consentano di eseguire i controlli delle proprie produzioni:
 - normativa;
 - organismi nocivi da quarantena e di quelli rilevanti per le zone protette;
 - segni e sintomi degli ONQ;
 - azioni richieste per prevenire la presenza di ON;
 - piani efficaci in caso di presenza sospetta o effettiva;
- Sistemi e procedure di tracciabilità
- In particolare deve identificare e controllare i punti critici del suo processo di produzione
- Assicurare una formazione adeguata al personale

Il Passaporto delle Piante serve a gestire il controllo fitosanitario delle colture ed in particolare le emergenze fitosanitarie che si dovessero manifestare.



Operatori professionali Criteri da rispettare per essere autorizzati a rilasciare il PP

(Regolamento delegato (UE) 2019/827)

Esame relativo al rilascio dei passaporti delle piante, argomenti:

- a) biologia degli organismi nocivi e dei rispettivi vettori e biologia degli ospiti interessati;
- b) informazioni sui segni della presenza di tali organismi nocivi e dei sintomi di infestazione delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti da parte dei rispettivi organismi nocivi, le modalità di esecuzione delle ispezioni visive, del campionamento e delle prove;
- c) informazioni sulle pratiche ottimali, sulle misure e su altre azioni da intraprendere per prevenire la presenza e la diffusione degli organismi nocivi; d) informazioni sull'istituzione e sul contenuto di un piano di intervento.



Giardinieri – Scuole agrarie



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ricerca avanzata

Ministero Notizie Politiche europee Politiche nazionali Controlli Qualità Ricerca Servizi OpenData Agrometeorologia

63.GIARDINIERI PROFESSIONISTI. CONSIDERATO CHE L'ACQUISTO DI PIANTE AVVENGA PRESSO UN OP, SI POSSONO PRESENTARE DIVERSI CASI IN RELAZIONE AI DESTINATARI PRESSO I QUALI LE PIANTE VENGONO MESSE A DIMORA, AD ESEMPIO PRESSO UTILIZZATORE FINALE (PRIVATO): DEVONO EMETTERE PASSAPORTO?

I giardinieri professionisti non devono emettere passaporti delle piante (e quindi non è obbligatoria la loro registrazione nel Ruop) in quanto la loro attività è legata alla prestazione di un servizio, quale la realizzazione di parchi, giardini ecc. che include la messa a dimora di piante ma non la loro vendita.

Il rilascio di eventuali fatture è per la prestazione professionale resa e non può essere per la fornitura di piante in quanto tale attività non può includere la vendita/fornitura di piante.

Qualora questa avvenga il giardiniere si configura come commerciante/garden con tutti gli adempimenti correlati (iscrizione al Ruop e rilascio del passaporto delle piante).

Si precisa che l'utilizzatore finale, a norma dell'art.2 del regolamento 2016/2031, si configura come persona che, non agendo per i fini commerciali o professionali di tale persona, acquista piante o prodotti vegetali per uso personale. Pertanto, sono esclusi condomini, hotel, comuni, altre amministrazioni ecc..

64.SE LE PIANTE ACQUISTATE DA SCUOLE AGRARIE VENGONO POI VENDUTE, DEVE ESSERE EMESSO PASSAPORTO? VA COMUNQUE TENUTA LA TRACCIABILITÀ?

Gli operatori professionali che effettuano la vendita rilasciano sempre il passaporto se:

- se la vendita riguarda piante, prodotti delle piante o altri oggetti per i quali è richiesto l'uso di un passaporto delle piante PP o ZP:
- se la vendita è destinata ad utilizzatori finali tramite contratti a distanza;
- se la vendita, anche diretta, è destinata a utilizzatori finali in zone protette.

In tali casi devono essere iscritti al Ruop ed essere autorizzati al rilascio dei passaporti delle piante da parte del servizio fitosanitario regionale competente per Centro aziendale



Il nuovo passaporto delle piante



Passaporto delle Piante - PP

Regolamento (UE) 2017/2313 del 13 dicembre 2017

Entrata in vigore dal 14 dicembre 2019

Etichetta distinta, realizzata su qualsiasi supporto adatto alla stampa.

Il riquadro può essere quadrato o rettangolare circoscritto da un bordo o in altro modo chiaramente separati e distinguibili da altre indicazioni scritte o grafiche, in modo da essere facilmente visibile e chiaramente leggibile senza ricorrere ad un ausilio visivo.

La bandiera dell'Unione può essere stampata a colori o in bianco e nero, con stelle bianche su sfondo nero o viceversa.



Passaporto delle piante - PP

Cosa scrivere nell'etichetta:



Passaporto delle piante /Plant Passport

A: nome botanico della specie

B: IT-01(codice Regione)-XXXX (numero RUOP)

C: XX(sigla provincia)+numero centro aziendale+codice di

tracciabilità aziendale

D: (sigla Paese di origine del materiale) IT (Italia)

La bandiera dell'Unione può essere stampata a colori o in bianco e nero, con stelle bianche su sfondo nero o viceversa

Esempio di etichetta compilata



Passaporto delle piante /Plant Passport


A: Prunus persica

B: IT-01-9999

C: CN 01 1(oppure CN 01 PPG1)

D: IT (oppure IT/FR; oppure NL)

Etichetta bianca:





Passaporto delle piante - PP

Il codice di tracciabilità (C) non è richiesto se le piante da impianto sono preparate in modo da essere pronte per la vendita all'hobbista senza ulteriore preparazione

e <u>non presentano rischi di diffusione</u> di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o di organismi nocivi soggetti alle misure specifiche.

Il codice di tracciabilità (C) è sempre richiesto in caso di Passaporto ZP*.

N.B.: non sarà più possibile l'emissione del passaporto semplificato sulla fattura o sul DDT. Occorrerà applicare fisicamente il Passaporto (etichetta) sulla minima unità di vendita.

*Una zona protetta ZP è una zona geografica in cui è stabilita una protezione specifica nei confronti di determinate specie vegetali verso un determinato parassita.



Passaporto delle piante - PP

Etichette per Passaporto per Zone protette



Passaporto delle piante ZP /Plant Passport PZ

ERWIAM

A: nome botanico della specie

B: IT-01(codice Regione)-XXXX (numero RUOP)

C: XX(sigla provincia)+numero centro aziendale+codice di

tracciabilità aziendale

D: (sigla Paese di origine del materiale) IT (Italia)

Inserendo anche il codice ERWIAM

per Erwinia amylovora

Per la circolazione fuori dell'Italia verificare se la specie botanica è elencata nell'allegato XIV e per il nome scientifico (o il codice) dell'organismo nocivo verificare l'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.



Passaporto delle piante – Zone protette

Erwinia amylovora

Amelanchier ovalis Amelanchier spp. Chaenomeles spp. Cotoneaster spp. Crataegus monogyna Crataegus spp. Cydonia oblonga Cydonia spp. Eriobotrya spp. Malus domestica Malus spp. Malus sylvestris Mespilus germanica Mespilus spp. Photinia davidiana Pyracantha spp. Pyrus pyraster Pyrus spp. Sorbus aria Sorbus aucuparia Sorbus domestica Sorbus spp.

d) Italy (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piedmont (except the communes of Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca and Villafalleto in the province of Cuneo), Sardinia, Sicily (except the municipalities of Cesarò (Messina Province), Maniace, Bronte, Adrano (Catania Province) and Centuripe, Regalbuto and Troina (Enna Province)), Tuscany, Umbria, Valle d'Aosta)



Dove mettere il passaporto

Il passaporto delle piante deve essere applicato sulla più piccola unità di vendita (articolo 88 Regolamento UE 2016/2031)

- 1) per pianta / vaso
- 2) per fasci di piante
- 3) per scatola o contenitore o vassoio
- 4) per carrello
- 5) per camion
- Quando, ad esempio, il materiale deve essere venduto tramite un'asta o un altro canale commerciale, sarà probabilmente richiesto un passaporto delle piante per vaso, vassoio, scatola, ecc., per consentire agli operatori di suddividere facilmente un lotto senza necessità di nuovi passaporti delle piante.
- Il numero di passaporti delle piante richiesti dipenderà da ciò che l'acquirente farà con il lotto.



Passaporto delle piante

Il nuovo Passaporto <u>non ha un numero progressivo</u> di emissione <u>ma un lotto o partita di produzione</u> che consenta la rintracciabilità.

La quantità dei passaporti da stampare con la stessa partita potrebbe essere determinata, a livello informatico, dalle unità di vendita (piante, contenitori, carrelli, camion).

Nuove modalità di stampa e applicazione dei passaporti delle piante sulle unità minime di vendita:

questo è l'aspetto più gravoso in quanto non sarà più possibile l'emissione del passaporto semplificato in fattura o sul DDT ma bisognerà applicare fisicamente il passaporto sulla minima unità di vendita.



Passaporto delle piante





Manca la dicitura Plant passport in inglese. Il codice RUOP nella lettera B non è conforme (IT-07-0547)

Il cod. tracciabilità della lettera C dovrebbe essere il codice a barre preceduto dalla sigla della provincia del centro aziendale.

Manca di un riquadro/cornice evidente, potrebbe essere l'etichetta adesiva a costituirlo;

il prezzo in evidenza nel riquadro del passaporto non è ammesso.



Nel n. di registrazione RUOP manca IT e contiene una sigla della provincia SV che non ci vuole e che deve essere messa in C

Manca codice di tracciabilità

Manca di un riquadro/cornice evidente, potrebbe essere l'etichetta adesiva a costituirlo





Plant
Passport
A Christmoherna
B 170936
C
D 117

Margerite
Chrysanthemum
frut.Busch bunt
4 99



Passaporto di ditta olandese, integrato in etichetta commerciale (ammesso con riquadro).

Rispetta il modello UE, manca di cod di tracciabilità.


Passaporto austriaco o italiano?, Le piante provengono dall'Italia (D). il n. di registrazione (B) riporta cod. ISO IT, manca il codice ISTAT della Regione italiana.

Codice a barre esterno al riquadro non è ammesso


Il prezzo è fuori riquadro ed è ammesso






























Tracciabilità



Registrazioni

Sistema di tracciabilità della produzione in grado di mantenere traccia dei seguenti dati:

1. a monte del processo produttivo

dati del Fornitore relativamente a:

- a. materiale di moltiplicazione
- b. semi
- 2. dati inerenti il processo di produzione relativamente alle singole fasi e operazioni colturali sulla partita
- 3. a valle dati del cliente a cui sono state fornite le piante.

I dati devono essere conservati per almeno 3 anni.



Registrazioni

Non dovendo più gestire una numerazione progressiva del Passaporto si possono stampare quante **copie** necessitano del Passaporto in dipendenza della composizione del carico o delle richieste del cliente.

- Il Passaporto deve seguire la merce indipendentemente dai documenti fiscali di vendita (è un documento a sé stante).
- E' consigliabile stampare il codice di tracciabilità sul documento di vendita (Fattura o DDT) connesso al passaporto.



Tracciabilità

AZIENDA REGISTRO TRACCIABILITA' ANNO:

20211111	,	ALGISTIC TOTOCCOMBILITY												ALINIO.	
015					PROI	DUZIONE AZIENDA	LE					ACQUISTO MATERIALE FINITO			
Codice tracciabilità		MARZA						PORTINNESTO			QUANTITA'	ACQUISTO MATERIALE TRATTO			
tidoolabiita	Specie	Varietà	Fornitore	DDT	data	Portinnesto	Clone	Fornitore	DDT	data	QUANTITA	fornitore	quantità	DDT	data
1	Prunus avium	NEW STAR	Aziendale	-1	20	Franco	2	Jan H. Kloosterhuis & Zoon B.V.	4168	08/02/2018	100				
2	Prunus avium	NEW STAR	Aziendale	74	-ta	Franco	F)	Jan H. Kloosterhuis & Zoon B.V.	4180	08/04/2018	100				
3	Prunus avium	NEW STAR	Aziendale	21	-10	Franco	5	Vitroplant	780	19/09/2018	100				
4	Prunus avium	ADRIANA	CAV	25	08/04/2018	Franco	=	Jan H. Kloosterhuis & Zoon B.V.	4168	08/02/2018	100				
5	Prunus avium	KORDIA	Aziendale	2:	20	Franco	2	Jan H. Kloosterhuis & Zoon B.V.	4168	08/02/2018	200				
6	Prunus avium	FERROVIA	Aziendale	-)		Franco	8	Jan H. Kloosterhuis & Zoon B.V.	4168	08/02/2018	300				
7	Prunus cerasus	MARISA		3	-		ā					Tizio Caio	1000	10	11/11/2019
8	Prunus cerasus	MARISA	Aziendale	-1	20	Franco	-	Jan H. Kloosterhuis & Zoon B.V.	4168	08/02/2018	300				
9	Prunus domestica	RAMASIN DEL ROERO	Aziendale			MIRABOLANO FRA	5	Florsilva Ansaloni	950	26/09/2017					
10	Prunus salicina	SHIRO	Aziendale			ISHTARA	2	Vitroplant	780	19/09/2017					
11	Prunus armeniaca	TONDA DI COSTIGLIOL	Aziendale			MIRABOLANO 290	L	Vitroplant	780	19/09/2017					
12	Prunus persica	PLATICARPA NETTARIN	Aziendale			MISSOUR	<u>u</u>	Florsilva Ansaloni	950	26/09/2017					

6-3			PRODUZIONE AZIENDALE											ACQUISTO MATERIALE FINITO			
Cod traccia			M	ARZA					PORTINNESTO			QUANTITA'	AU	QUISTO WATERIA	ALE PINITO		
u accia	ibilita	Specie	Varietà	Fornitore	DDT	data	Portinnesto	Clone	Fornitore	DDT	data	QUANTITA	fornitore	quantità	DDT	data	
																?	
																	



Tracciabilità

Codice tracciabilità		S	emente		JZIONE AZIE		serra		QUANTITA'	ACC	QUISTO MATERIA	LE FINITO	
tracciabilita	Specie	Varietà	Fornitore	DDT	data	lotto	data semina	serra	QUANTITA	fornitore	quantità	DDT	data
								2				2	
								6			-		
								*				-	
												12	



Tracciabilità

AZIENDA REGISTRO TRACCIABILITA' ANNO:

AZILIND					TRACCABILITA								
Codice tracciabilità		ACQUISTO MATERIALE FINITO											
tractiabilita	Specie	Varietà	Fornitore	DDT	data	QUANTITA'	SERRA						
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													



Piano di gestione dei rischi



Piano di gestione dei rischi

- →Organismi nocivi da controllare in funzione delle piante prodotte
- →Procedure e schede di ispezione visiva in funzione dell'ON
- →Gestione del posizionamento delle piante in modo che siano ispezionabili
- → Referente fitosanitario
- →Laboratorio di riferimento per analisi per sospetti ON
- →Igiene delle strutture
- →Tipologia di contenitori utilizzati
- →Gestione dei residui delle piante
- →Procedura in caso di presenza sospetta o confermata di organismi nocivi da quarantena
- →Formazione del personale



Popillia ja ponica (Scarabeide giapponese)

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2018 "Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana"







Popillia ja ponica (Scarabeide giapponese)








Popillia ja ponica (Scarabeide giapponese)



Popillia japonica



Possibile futura espansione

- Comuni infestati 2018
- Comuni infestati 2019
- Projezione Comuni infestati 2020
- Projezione Comuni infestati 2021
- Proiezione Comuni infestati 2022
- Projezione Comuni infestati 2023
- Proiezione Comuni infestati 2024
- Projezione Comuni infestati 2025
- Proiezione Comuni infestati 2026
- Projezione Comuni infestati 2027



Piano di gestione dei rischi

Se l'Operatore Professionale adotta un Piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi (ai sensi dell'articolo 91 del Reg. (UE) 2016/2031), approvato dal Settore fitosanitario, può essere sottoposto a ispezioni con frequenza ridotta

Organismo Nocivo	Rischio	Prevenzione	Azione
Popillia	Introduzione con vasi infestati dalle larve	Verifica all'arrivo con svasamento	Trattamento nei vasi / pacciamatura
Popillia	Adulti in volo	Reti anti insetto / pacciamatura vasi	Trattamenti localizzati



Popillia japonica

ALLEGATO 1

Le misure devono essere applicate a partire dal 15 maggio di ogni anno

Movimentazione di piante con terra associata originari della zona infestata

Le aziende produttrici di materiali vegetali destinati alla commercializzazione in vaso o con pane di terra
devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 214 del 2005

Vietata la movimentazione al di fuori della zona infestata di piante con terra associata alle radici; oppure almeno una ispezione ufficiale

F

Piante in terra e/o vaso	prima della movimentazione eliminare ogni residuo di terra o terriccio dalle radici che possa ospitare stadi giovanili dell'insetto	oppure	le piante sono coltivate, durante tutto il loro ciclo di vita, in un luogo di produzione dotato di protezione fisica totale
piante in vaso	copertura della superficie dei vasi con rete anti- insetto o materiale pacciamante e vasi isolati dal terreno sottostante	oppure	piante in vaso con diametro inferiore a 30 cm coltivate su substrato costituito esclusivamente da terriccio commerciale, privo di terra di campo, isolate dal terreno sottostante e prima della movimentazione trattamento insetticida del terriccio realizzato con temperatura di almeno 10°
piante in pieno campo	proteggere la superficie del terreno sulla fila di impianto con materiale pacciamante per una larghezza pari ad una volta e mezza quella del pane di terra e con i bordi del materiale coprente interrati, per evitare l'ingresso e l'ovideposizione delle femmine dell'insetto C tutta la superficie dell'interfila è pacciamata oppure è diserbata e sono eseguite almeno due lavorazioni meccaniche al terreno, ad una profondità di 15 cm, durante il periodo di ovideposizione	oppure	lavorazione meccanica della superficie del terreno almeno quattro volte, ad una profondità di 15 cm durante il periodo di ovideposizione (una ogni 30 giorni a partire dal 15 giugno) e i. tutta la superficie è diserbata per sfavorire le condizioni di ovideposizione ii. un carotaggio ufficiale, eseguito alla fine del periodo di ovideposizione, con esito negativo per <i>Popillia japonica</i> .
e misure	solo un adulto, la chioma è trattata prima della movimentazione stesso ha si	vvenire solo se lo ubito, prima de rocesso termico a	rispetto delle indicazioni impartite dal Servizio fitosanitario relativamente a tempistiche e modalità dei trattamenti insetticidi è obbligatorio registrare le operazioni autocontrollo impartite dal Servizio fitosanitario, eseguite per la prevenzione la lotta a <i>Popillia japonica</i>



	Popillia ja	po <i>nica</i> - Check	list per le operaz	ioni di	autoc	ontrollo)				
	ZONA INFESTAT	TA .		z	ONA C	USCIN	ЕТТО				
	E POPILLIA JAPONICA TICIDI NON DEVONO ESSE			' IN Z	ONA C	USCINE	тто і	TRAT	ГТАМЕ	NTI	
1) Veri	fica della presenza di P	opillia japonica i	nell'azienda o alle	e aree	esterne	confin	anti (1	10 me	etri)		
			data	SI	NO	C	lata		SI	NO	4
Adulti	Adulti sulle piante in vivaio Adulti su piante spontanee presenti nell'area perimetrale del vivaio (10 metri)							1			1
Erosioni	sulle piante in vivaio su piante spontanee pres	senti nell'area									
	perimetrale del vivaio(10	metri)									
2) Pred	lisposizione delle strutt	ure di protezio	ne delle piante							_	
roto antino	ete antinsetto (maglia non che copre le piante in vaso					ta in da	ata	SI	NO	-	
	3-4 mm x 3-4 mm.) che		iante in vaso iante in piena terra	a						1	
copre le pia	inte in vaso	(serre/tunnel c									
3) Attu	azione delle misure nel	caso di asseni	za di protezione f	isica to	otale						
			•	da	ata	SI	NO	(data	SI	NO
	A) copertura della sur materiale pacciamant	e per una largi	nezza pari ad								
	una volta e mezza que bordi del materiale co										
Per alberi	-diserbo dell'interfila pe ovideposizione										
o arbusti in pieno	-due lavorazioni medica	caniche al terreno, ad una durante il periodo di ovideposizione									
campo:	B) lavorazione mecca	meccanica della superficie del o quattro volte, ad una profondità di il periodo di ovideposizione (una a partire dal 15 giugno) a la superfice per sfavorire le condizioni									
A) oppure											
B)											
	di ovideposizione										
	- un carotaggio ufficiale ovideposizione, con esi	to negativo									
	copertura della superfici tessuto pacciamante o isolamento dal terreno s	altro materiale p									
Per piante in vaso	vaso con diametro <u>infer</u> esclusivamente da terri di campo e isolamento	ccio commercia	le, privo di terra								
	prima della movimentaz chimico al terriccio reali almeno 10°										
4) Elim	ninazione del rischio di l	movimentazior	ie di <i>Popillia japo</i>	nica							
Lo pianto s	ono state vendute a radio	o puda			-	SI	- 1	NO		PARTE	=
Le plante s	ono state vendute a radio	e riuua			\rightarrow	SI		NO			
dal 15 magg	jio al 30 settembre prima	della moviment	azione, le piante s	ono sta	ite	<u> </u>					
il trattament	nte ispezionate e si è effe o insetticida è stato regist ente trattati e i trattamenti	rato; i tappeti er	bosi sono stati	ulla chi	oma;						
portodiodiffe	ration of trattament		otati rogiotida						l-		

	data	n°	n. larve	data	n°	n. larve
Carotaggi						
Vasi controllati						